

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

LASSESSORE REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

VISTA la legge 11 febbraio 1992 n. 157, recante “*norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 1/9/1997, n° 33 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare il comma 3 dell'articolo 22 della L.R. n. 33/97;

VISTO il D.D.G. n. 442 del 10 agosto 2012 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente che ha espresso parere motivato positivo sulla VAS- V.I. della Proposta di Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che il D.D.G. n. 442 del 10 agosto 2012 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, emanato nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza della Proposta di Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana può essere ritenuto valido ed efficace per regolamentare l'attività venatoria per la stagione venatoria 2013/2014, in quanto esprime parere motivato positivo e detta prescrizioni e limitazioni per un periodo temporale in cui ricade anche la stagione venatoria oggetto del presente provvedimento ,

VISTA la proposta di Piano Regionale Faunistico 2013/2018 trasmesso alla Presidenza della Regione – Ufficio della segreteria della Giunta Regionale con nota prot. 23791 del 15 marzo 2013, che costituirà unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica, che ha recepito integralmente quanto previsto dal DDG n.442 del 10 agosto 2012 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;

CONSIDERATO che la proposta di Piano Regionale Faunistico 2013/2018 ha determinato l'indice di densità venatoria media per il periodo di validità e pertanto può essere preso come base per il calcolo dell'indice di densità venatoria massima per ATC. ;

VISTE le comunicazioni delle Unità Operative – Ripartizioni Faunistiche Venatorie con le quali sono stati forniti per ciascun ambito territoriale di caccia i dati utili per la determinazione dell'indice massimo di densità venatoria;

VISTO il proprio Decreto n° 2823 del 11 giugno 2013 con cui è stato individuato e determinato il territorio agro-silvo-pastorale (T.A.S.P) esteso Ettari 2.409.161,2 ed il relativo territorio destinato alla protezione della fauna selvatica per una superficie di Ettari 844.248,9, pari al 35,0% del TASP e pertanto superiore al 20,0 % previsto dalla L.R.33/97 come modificata dalla L.R. 19/2011;

VISTO il proprio Decreto n. 2894 del 17 giugno 2013 con il quale sono stati definiti ed istituiti gli Ambiti Territoriali di Caccia per la Stagione Venatoria 2013/2014;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della L.R. 33/97, l'indice massimo di densità venatoria per ogni ambito territoriale di caccia deve essere messo in relazione con l'indice medio regionale e deve tenere conto delle condizioni ambientali e delle caratteristiche di omogeneità venatoria tra tutti gli ambiti territoriali di caccia della Regione;

VISTO il D.R.S n° 2896 del 17 giugno 2013 con il quale è stato stabilito l'indice medio regionale di densità venatoria relativo al quinquennio 2013/2014 /2017/2018, determinato in applicazione dell'art.22, comma 4, della L.R. N°33/97, il cui valore è pari a 0,020 cacciatore/ettaro, corrispondente a 51,2 ettari/cacciatore;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.22, comma 5, lettera “a” della citata L.R. 33/97 “*il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza*”;

RITENUTO di dovere definire l'indice massimo di densità venatoria per la stagione venatoria 2013/2014;

RITENUTO di dovere determinare, sulla scorta dei dati indicati nella proposta di Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 e di quelli forniti dalle U.O. -Ripartizioni Faunistico Venatorie, per l'annata venatoria 2013/2014, il numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia ai sensi del comma 5, lettera "b" del predetto art. 22 della L.R. 33/97:

DECRETA

ART.1 - per la stagione venatoria 2013-2014 l'Indice massimo di densità venatoria per ATC è 0,0308 cacciatore/ettaro, corrispondente a 33,25 ettari/cacciatore;

ART. 2 – per la stagione venatoria 2013-2014 il numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia, distinti in cacciatori regionali e in cacciatori provenienti da altre regioni, è stabilito come appresso indicato:

A.T.C.	Numero potenziale cacciatori (calcolato in base all'indice max di densità venatoria 2011/2012)	Cacciatori residenti nell'ambito (dal numero dei tesserini venatori ritirati)	CACCIATORI NON RESIDENTI AMMISSIBILI (REGIONALI ED EXTRAREGIONALI)		
			TOTALE	Regionali (90%) n°	Extraregionali (10%) n°
AG1	2.798	1.615	1.183	1.065	118
AG2	3.767	2.113	1.654	1.489	165
AG3	7	104	0	0	0
CL1	2.261	1.335	926	833	93
CL2	2.205	1.416	789	710	79
CT1	4.423	7.633	0	0	0
CT2	1.599	875	724	652	72
EN1	2.943	1.250	1.693	1.524	169
EN2	2.600	1.013	1.587	1.428	159
ME1	1.377	733	644	580	64
ME2	3.363	5.512	0	0	0
ME3	81	172	0	0	0
PA1	4.449	4581	0	0	0
PA2	4.247	1351	2896	2606	290
PA3	8	42	0	0	0
RG1	2.293	1.466	827	744	83
RG2	1.165	930	235	212	23
SR1	1.826	1.363	463	417	46
SR2	2.108	1.280	828	745	83
TP1	1.893	1.071	822	740	82
TP2	2.634	2.788	0	0	0
TP3	21	45	0	0	0
TP4	26	74	0	0	0
TOTALE	48.094	38762	15271	13745	1526

ART. 3 i cacciatori non residenti in Sicilia, ammessi in un Ambito Territoriale di Caccia, non sono autorizzati ad esercitare l'attività venatoria nel periodo di pre-apertura e pertanto sono ammessi dal 15 settembre 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

PALERMO, 20 giugno 2013

L'ASSESSORE
(Dott.. Dario Cartabellotta)
Firmato